

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO REP.

(Città metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA DI ATTIVITÀ
MOTORIA PER CANI, IN MONTELUPO FIORENTINO FRAZ.
FIBBIANA**

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno ---- (----) del mese di -----,
presso la sede del Comune di Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori
n. 34, con la presente scrittura privata

TRA

- Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Montelupo Fiorentino
(FI), Via Cento Fiori n. 34, CAP 50056, codice fiscale e partita IVA n.
00614510485, rappresentato nel presente atto dall'Ing. Andrea
Buzzetti, nato a Vinci (FI) il 09/10/1966 domiciliato per le funzioni
svolte presso la sede del Comune predetto, in qualità di Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici, giusto decreto del Sindaco n. 21 del
21/10/2020 ed ai sensi del combinato disposto degli articoli, 107, 3°
comma lett. c) e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, in esecuzione
della Delibera di Giunta comunale n. 29 del 29/02/2024 parte d'ora in
avanti indicata come "Comune",

E

- Poldo Adozioni ODV con sede legale in Via Virgilio Rovai, n. 42
50056 Montelupo Fiorentino (FI), iscritti al RUNTS a far data dal
25/03/2024, nonché all'Albo delle Associazioni del Comune di
Montelupo Fiorentino, legalmente rappresentata dal signor Antonino
Martorana, nato a _____ il _____ CF _____ parte

che nel proseguo potrà dirsi “Associazione”:

PREMESSO

- che nel Comune di Montelupo Fiorentino presso la frazione di Fibbiana è presente un’area pubblica per l’attività motoria dei cani, c.d.

“Area sgambamento cani”, ove è consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali, sotto la propria responsabilità;

- che con contratto repertorio n. 5398 del 28/2/2019 è stata sottoscritta una concessione non onerosa per la gestione dell’area di proprietà comunale da destinare ad area pubblica per attività motoria dei cani;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 01/02/2024, esecutiva, è stato deliberato di dare mandato al Servizio Lavori Pubblici di provvedere all’adozione degli opportuni atti per l’individuazione del nuovo soggetto concessionario;

- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 94 del 6/2/2024 è stato approvato un nuovo avviso pubblico, lo schema del disciplinare d’uso nonché lo schema della presente convenzione, per la concessione a titolo gratuito dell’area di proprietà del Comune di Montelupo Fiorentino sita in località Fibbiana, adibita ad area pubblica per attività motoria dei cani;

- che con verbale del 16/2/2024 del responsabile del procedimento si è dato atto che il suddetto avviso è andato deserto;

- che con delibera di Giunta n.29 del 29/02/2024 si è preso atto dello scarso interesse manifestato e della necessità di garantire comunque la fruizione dell’area, mediante individuazione di un’associazione del territorio;

- che detto dialogo si è instaurato con l'associazione Poldo Adozioni ODV nei confronti della quale sono state eseguite le verifiche di inesistenza delle condizioni di cui all'art. 94 co. 1 e 2 dlgs. 36/2023, inesistenze di qualunque situazione debitoria o pendenza del soggetto nei confronti del Comune di Montelupo Fiorentino o, in caso di presenza di situazioni debitorie, integrale pagamento da effettuarsi in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda per partecipare alla presente selezione;

- che nei confronti di detta associazione è stata verificata l'iscrizione all'albo delle Associazioni del Comune di Montelupo Fiorentino al numero 90 in data 21/09/2022 e l'iscrizione al RUNTS in data 25/03/2024 al numero 34641;

- che con _____ n. ____ del _____, si è dato atto dei controlli suddetti e si è disposta l'assegnazione in concessione dell'area a favore dell'Associazione Poldo Adozioni ODV;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che le parti riconoscono come parte integrante e sostanziale, si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione in relazione alla gestione dell'area sita in Comune di Montelupo Fiorentino, nella frazione di Fibbiana, di attività motoria per cani, ove è consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali, sotto la propria responsabilità.

Art. 2 – Individuazione dell'area

L'area oggetto della presente convenzione è localizzata lungo Via di Fibbiana in località Fibbiana adiacente agli impianti sportivi e in prossimità degli orti sociali, come risulta dalla planimetria allegata al presente atto (**Allegato A**) ed è di 2140 mq. L'area risulta attualmente definita con con recinzione in rete metallica plastificata a maglia sciolta su pali tondi di castagno ed è dotata di un accesso pedonale ed uno carrabile tramite cancelli da Via di Fibbiana. L'area è altresì dotata di fontanello acqua e illuminazione.

Sull'area è altresì presente un casottino in muratura, funzionale alla logistica dell'area, nonché di una tettoia.

Art. 3 – Gestione

Il Comune procede all'affidamento all'Associazione delle attività di cura e tutela dell'area destinata all'attività motoria per cani, cui all'art. 2, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Si precisa che l'associazione gestisce l'area secondo il progetto allegato al presente contratto sotto la **lettera B**, come presentato dalla stessa e positivamente valutato dall'amministrazione.

Art. 4 – Oneri del Comune

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria.

La concessione dell'area è a titolo gratuito. Nessun compenso, prezzo, o altra utilità economica è dovuta dall'amministrazione nei confronti dell'associazione.

Art. 5 – Oneri dell'Associazione

L'Associazione assicura l'accesso all'area per l'attività motoria a tutti i

possessori/accompagnatori di cani, previo rilascio di una forma di tesseramento identificativo del cane, a fronte del pagamento di una quota annua di iscrizione, obbligatorio per coloro che intendano fruire dell'area.

A precisazione di quanto indicato nel disciplinare (**allegato C**), Il Comune e l'Associazione convengono di individuare l'autodichiarazione con controllo a campione quale modalità di controllo del possesso dei requisiti dichiarati dagli iscritti. Si precisa che in sede di tesseramento l'associazione controlla la circostanza che sia autodichiarato dall'iscritto il possesso di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i terzi per i danni che il proprio cane/i propri cani potrebbero arrecare a persone, animali e cose, valida con qualsiasi accompagnatore.

Si precisa inoltre, ad ulteriore chiarimento del punto 17 dell'art.2 del disciplinare d'uso, che il tesseramento in se non va inteso quale garanzia di copertura assicurativa che, relativamente ai danni causati dai cani, rimane a carico degli iscritti con le modalità sopra indicate.

Sono a carico dell'Associazione:

- la manutenzione ordinaria dell'area, quale il taglio dell'erba, la manutenzione del terreno (es. coperture di buche) , della recinzione (es. interventi di riparazione e ripristino della rete esistente) e dei cancelli;
- la pulizia da erbacce e rifiuti, l'installazione di cestini e il loro svuotamento, l'installazione di adeguata cartellonistica informativa;
- gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti: quota parte degli oneri

relativi ai consumi delle utenze, quali:

a) acqua in base ai mc. effettivamente consumati sulla base di quanto misurato dal contatore installato;

b) energia elettrica sulla base di un consumo annuo stimato in € 500,00.

Art. 6 – Obblighi

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area per l'attività motoria dei cani, dal rispetto della normativa vigente e da quella contenuta nel disciplinare per l'accesso all'area, con conseguente responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia.

L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area in merito a:

- la presa visione delle disposizioni stabilite nel disciplinare per l'accesso all'area, il cui testo dovrà essere reso disponibile a tutti gli associati;

- l'accettazione incondizionata delle norme e le regole di gestione contenute nel Disciplinare per l'accesso all'area;

- la responsabilità civile e penale a cui rispondono in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose.

Art. 7 – Usi diversi dell'area

L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogni qualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali iniziative o altro.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula.

La presente convenzione si rinnova tacitamente allo scadere dei 3 anni, salvo diversa decisione dell'amministrazione da comunicarsi entro la fine dell'anno precedente alla scadenza del contratto.

Art. 9 – Sospensione, risoluzione e recesso

Il Comune a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dall'azienda USL, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità. Qualora l'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10 Responsabilità

L'associazione è responsabile per i danni o i deperimenti del patrimonio comunale consistente nell'area stessa e nei suoi allestimenti messi a disposizione dell'amministrazione, cagionati dalle attività che si svolgono all'interno dell'area. Pertanto ha sottoscritto una polizza assicurativa con la compagnia UnipolSai - Agenzia di

Empoli - in data 05/11/2022 polizza numero 1/2260/87/189279282 e ne consegna copia all'amministrazione in sede di sottoscrizione del presente contratto.

L'associazione ha altresì sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a cose, persone o animali con la compagnia UnipolSai - Agenzia di Empoli - in data 05/11/2023 polizza numero 1/39718/119/177307363 e ne consegna copia all'amministrazione in sede di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 11 – Rinvii

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Art. 12 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 13 - Spese e oneri fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117. Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117. Il presente atto non autenticato e privo di prestazioni a contenuto patrimoniale è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, della Tariffa Parte II del DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice esemplare dalle parti.

L'ASSOCIAZIONE

sig. Antonino Martorana

IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Ing. Andrea Buzzetti

Clausole vessatorie

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Art. 8 – DURATA

Art. 12 – FORO COMPETENTE

L'ASSOCIAZIONE

sig. Antonino Martorana

IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Ing. Andrea Buzzetti